

DGR N. X/5165 DEL 16.05.2016 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE, TRASPORTO SANITARIO E SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Principali novità introdotte dalla DGR che regola le attività di “trasporto sanitario semplice” (TSS), “trasporto sanitario” (TS) e “soccorso sanitario” (SS).

TSS e TS: revoca integrale delle DGR n. 1743/06, n. 893/2010 e n. 3542/2012;

SS: revoca parziale della DGR n. 1964/2011 esclusivamente per quanto attiene i titoli abilitativi e i relativi requisiti tecnici e organizzativi per lo svolgimento dell'attività di SS, in particolare:

- RISORSE UMANE, nelle seguenti parti:
 - intero Paragrafo “Personale non appartenente al SSR”
 - Paragrafo “Formazione” limitatamente all'intero capoverso denominato “Personale appartenente al SSR”
- MEZZI DI SOCCORSO: tutto il paragrafo
- SOGGETTI SUSSIDIARI: tutto il paragrafo
- FASE TRANSITORIA: tutto il paragrafo.

Aggiornamento delle definizioni inerenti le tipologie di servizio

TSS, TS e SS: sono state riviste le precedenti definizioni della DGR n. 3542/2012 e della DGR n. 1964/2011, dettagliando in maniera più esauriente la descrizione della tipologia di attività.

Per il SS è stato definito che l'attività svolta in occasione di eventi/manifestazioni deve rispettare la regolamentazione specifica e le procedure operative disposte da AREU, e che tale attività può essere svolta anche da Soggetti non convenzionati con AREU per le attività di soccorso sanitario extraospedaliero.

Età del personale impiegato:

TSS e TS: confermato il limite massimo di età stabilito nel compimento del 76° anno per l'assistente e del 71° anno per l'autista

SS: il limite è stato posto, sia per l'autista soccorritore sia per il soccorritore, nel compimento del 71° anno di età (1 anno in più a prima).

Mezzi impiegati:

TSS e TS: abolita la vetustà dei mezzi (prima in 10 anni) e aumentato il limite dei chilometri percorsi a 330.000 (prima in 300.000 km)

SS: abolita la vetustà dei mezzi (prima in 7 anni) e aumentato il limite dei chilometri percorsi a 230.000 (prima in 210.000 km)

TSS – TS e SS: aggiornato l'elenco dei requisiti minimi e delle dotazioni obbligatorie di tutti i mezzi impiegati per attività sanitaria

SS nota → le Associazioni convenzionate con AREU per lo svolgimento dell'attività di Soccorso Sanitario extraospedaliero (territoriale) dovranno dotare i propri mezzi, oltre alle dotazioni di cui alla DGR n. X/5165/2016, anche di quelle previste nel Doc. 37 AREU richiamato negli avvisi di selezione.

Formazione AREU unico gestore

TSS, TS e SS: L'organizzazione dell'attività formativa degli operatori addetti al “Trasporto Sanitario Semplice” e al “Trasporto Sanitario”, la relativa verifica delle competenze acquisite e la modalità di completamento dell'esame di certificazione, sono svolte da AREU direttamente o avvalendosi dei CeFRA afferenti alle Associazioni di Volontariato,

d'intesa con la Direzione Generale Welfare. Il Soggetto che intende esercitare l'attività di "Trasporto Sanitario Semplice" e "Trasporto Sanitario" deve richiedere ad AREU direttamente o, ove esistente, al CeFRA di riferimento, l'iscrizione al percorso formativo previsto del proprio personale, volontario, dipendente e assimilato. ... Detti corsi saranno finanziati con oneri economici a carico dei partecipanti."

Revocato il Decreto n. 7474/2008 "Formazione Soccorritori: norme applicative per il percorso formativo del soccorritore esecutore e istruttore":

AREU entro 60 giorni dall'adozione della DGR provvederà a definire con apposito regolamento le modalità di espletamento dei corsi 120 ore e della sessione di certificazione. Inoltre sarà definito il percorso per accedere al corso "istruttore" del soccorritore e le modalità di espletamento dello stesso.

TSS, TS e SS Percorsi formativi: sono state elencati tutti gli argomenti che devono essere trattati nei corsi di formazione per ogni specifica attività.

Si è chiarito che l'accesso alla formazione per svolgere l'attività di SS deve prevedere l'espletamento propedeutico del percorso formativo del TS.

Sedi Operative - Requisiti

TS e SS: sono stati uniformati i requisiti previsti per le sedi operative. La verifica di tali requisiti è per entrambe le tipologie di servizio in capo alle ATS.

Modalità di assegnazione della convenzione continuativa per SS

- È stata aggiornata la DGR n. 45819/1999 introducendo la possibilità di partecipazione della CRI costituita secondo le forme giuridiche previste per la stessa dalla normativa vigente
- è stata prevista la compartecipazione fra due o più dei soggetti (tra Associazioni di Volontariato, alle Cooperative Sociali ed alla CRI) anche in forma associata, ove la collaborazione preveda la presentazione di un progetto organizzativo da cui si desuma:
 - la garanzia del servizio con corresponsabilità solidale dei soggetti sulla copertura del servizio
 - il regime di dipendenza o indipendenza amministrativa dei soggetti compartecipanti
- l'assegnazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma estemporanea viene effettuata mediante procedura di affidamento alle Associazioni di Volontariato, alle Cooperative Sociali e alla CRI in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e regolamenti in essere.

Condizioni per esercitare il servizio

TSS e TS: la possibilità di esercitare l'attività solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni:

- il possesso di una sede operativa
- il possesso di almeno un mezzo
- la disponibilità di personale.

Semplificazione percorso autorizzativo

TSS, TS e SS: attuato il processo di semplificazione previsto dalla L.R. n. 23/2015, definendo le procedure per la presentazione della SCIA e i requisiti che il soggetto che intende esercitare l'attività deve possedere.

SS: la semplificazione del percorso "autorizzativo" a favore dei soggetti che intendono esercitare l'attività di SS in convenzione con AREU, tramite presentazione di SCIA per il Trasporto Sanitario.

TSS, TS e SS: aggiornamento e definizione della disciplina dei controlli in carico alle ATS con particolare riferimento alle sanzioni applicabili a seguito dell'accertamento di irregolarità rispetto al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, in particolare si segnala la possibilità, da parte dell'organismo di vigilanza e controllo, di sospendere immediatamente l'attività in caso:

- di non rispetto delle quote di rimborso massimo dovute dai cittadini
- per l'assenza delle polizze assicurative a copertura di terzi e del personale dipendente e volontario
- per l'assenza di requisiti relativi alla formazione
- per assenza degli accertamenti psico-fisici del personale.